



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 26 maggio 2023
(OR. en)

9544/23

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0140(CNS)**

**SOC 326
ANTIDISCRIM 52
MI 422
JAI 643
FREMP 152**

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Direttiva sulla parità di trattamento (articolo 19) - <i>Dibattito orientativo</i>

Si allega per le delegazioni una nota di indirizzo elaborata dalla presidenza in vista del dibattito orientativo sul tema in oggetto nella sessione del Consiglio EPSCO del 12 giugno 2023.

Direttiva sulla parità di trattamento (articolo 19)

Dibattito orientativo

L'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. Inoltre l'Unione, tra l'altro, combatte le discriminazioni. L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Il Consiglio ha già adottato normative volte a proibire la discriminazione sulla base delle motivazioni di cui all'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ossia il sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale¹. A norma delle direttive vigenti, qualsiasi discriminazione fondata su tali basi è già vietata nel settore dell'occupazione. È inoltre già proibita, a norma delle direttive vigenti, la discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica al di fuori del settore dell'occupazione. Tuttavia, al di fuori del settore dell'occupazione deve ancora essere raggiunto lo stesso livello di tutela per quanto riguarda la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Secondo l'ultimo Eurobarometro speciale sulla discriminazione, nell'Unione europea il 17 % delle persone ha subito discriminazioni².

¹ Si vedano, in particolare, le direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE del Consiglio. Si veda anche la direttiva 2006/54/CE.

² Commissione europea, Eurobarometro speciale 493: Discriminazione nell'UE (comprese le persone LGBTI), 2019.

La situazione varia da uno Stato membro all'altro. Alcuni gruppi, in particolare le minoranze, sono esposti a un rischio maggiore di discriminazione rispetto ad altri. Anche se le *minoranze all'interno delle minoranze* sono particolarmente a rischio, nella maggior parte degli Stati membri la legislazione nazionale non contempla ancora la discriminazione intersezionale. È noto inoltre che la discriminazione ha ripercussioni negative a livello economico, tra cui perdita di PIL e di gettito fiscale, e comporta un aumento dei costi connessi all'assistenza sanitaria e ad altri servizi.

La sottosegnalazione dei casi di discriminazione è un problema diffuso, legato al livello di tutela disomogeneo e alla mancanza di consapevolezza. Le lacune legislative e l'attuazione inefficace delle leggi vigenti possono addirittura creare l'impressione che alcune forme di discriminazione siano tollerate e il fatto che gli atti di discriminazione spesso non vengano sanzionati incoraggia l'impunità.

Solo una minoranza di cittadini dell'UE ritiene efficaci gli sforzi profusi dalle autorità per combattere la discriminazione nel loro paese³. È chiara la necessità di nuove misure per colmare le lacune esistenti nella tutela contro la discriminazione.

La direttiva sulla parità di trattamento proposta

Il 2 luglio 2008 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio intesa a estendere la tutela contro la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale al di fuori del mondo del lavoro. La direttiva orizzontale sulla parità di trattamento proposta, che completa la legislazione CE vigente nel settore, intende vietare la discriminazione per i motivi suesposti negli ambiti seguenti: protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, istruzione e accesso a beni e servizi, inclusi gli alloggi.

³ *Ibidem.*

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere il 2 aprile 2009⁴ nel quadro della procedura di consultazione. In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la proposta rientra ora nell'ambito dell'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; è pertanto necessaria l'unanimità in sede di Consiglio, previa *approvazione* del Parlamento europeo.

Il Consiglio non è ancora stato in grado di raggiungere l'unanimità richiesta sulla proposta⁵.

In questo contesto, i ministri sono invitati a rispondere ai seguenti quesiti:

1. *Quali sono a vostro avviso i modelli nuovi o emergenti di discriminazione nell'Unione europea e nel vostro Stato membro?*
2. *Cosa sarebbe opportuno fare per sbloccare i negoziati relativi alla direttiva orizzontale sulla parità di trattamento proposta? Quali soluzioni concrete proponete per rispondere alle preoccupazioni relative alle tre principali questioni in sospeso: certezza del diritto, sussidiarietà e costi di attuazione?*

⁴ Cfr. doc. A6-0149/2009. Alice Kuhnke (SE/Verdi/Alleanza libera europea) è stata nominata relatrice dall'attuale Parlamento.

⁵ Si veda il documento 9043/23.